



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane

Ai Direttori Generali

Ai Responsabili degli Uffici Speciali

Al Responsabile del Settore adempimenti amministrativi e contabili
a supporto degli organi di indirizzo politico e
agli uffici di diretta collaborazione.
Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO

Al Responsabile del Settore Autonomo Autorità di Audit

Al Responsabile della Struttura di Missione

Ai Dirigenti di Settore/U.O.S. per il tramite
dei Direttori Generali

Ai Responsabili delle UOS Autonome

Ai Responsabili delle Segreterie Particolari

e, p.c.,

Agli Uffici di Gabinetto

Oggetto: Congedo parentale e congedo per la malattia del figlio.

Con la presente nota si forniscono indicazioni sulle disposizioni di legge e di contratto che disciplinano la materia del congedo parentale e del congedo per la malattia del figlio, al fine di agevolare la gestione delle assenze derivanti dalla fruizione dei relativi istituti.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.ii., *“Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi”,* fatto salvo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 32, secondo il quale *“Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.”*

Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto:

- “a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;*
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;*



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane

c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. [.....]

Ai sensi del comma 4 dell'art. 32, il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Quanto alle modalità di fruizione, il congedo parentale può essere fruito anche in misura frazionata, sia a giorni che a ore.

L'art. 45, comma 5, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 espressamente prevede che le assenze per congedo parentale *“nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.”*

In caso di fruizione frazionata a giorni, la frazionabilità va intesa nel senso che tra un periodo (anche di un solo giorno) e l'altro di congedo parentale deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro, mancando la quale devono essere computati come congedo parentale anche i giorni feriali non lavorativi e festivi negli stessi ricompresi.

L'art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001 attribuisce alla contrattazione collettiva di settore l'onere di stabilire *“le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. [.....].”*

In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, l'art. 45, comma 8, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 dispone che *“i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part-time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie.”*

Nel caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria, essendo sempre rinvenibile lo svolgimento dell'attività lavorativa, i giorni festivi e feriali non lavorativi sono esclusi dal computo del congedo parentale.

Il trattamento economico e normativo del congedo parentale è disciplinato dall'art. 34 del D.lgs. n. 151/2001, come modificato dall'art. 1, comma 217, della L. 207/2024. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 151/2001, è previsto che:

- fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili all'altro genitore, un'indennità pari al 30% della retribuzione – (cod. MAF/MAFH);
- i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 % della retribuzione – (cod. AFA/AFAH);
- nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi – (cod. AFS/AFSH). La situazione di genitore solo è riscontrabile, oltre che nei casi di morte dell'altro genitore o di abbandono del figlio, anche nei casi di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 151/2001, per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane

quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria – (cod. CRI/CRIH). Se il reddito è superiore, il richiedente ha diritto al congedo ma non all'indennità – (cod. MF0/MF0H).

In conformità all'art. 34, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, *“I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.”*

Fermi restando i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall'articolo 32 del D. Lgs. n. 151/2001, l'art. 45, comma 3, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 introduce una disposizione di maggior favore in ordine al trattamento economico spettante, disponendo che *“Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001 e ssmii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2”* del medesimo articolo - (cod. AAF/AAFH).

Il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 151/2001, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia (art. 36, comma 3, D.lgs. n. 151/2001).

L'art. 1, comma 217, della L. 207/2024 ha modificato il comma 1 dell'art. 34 del D.lgs. n. 151/2001, rendendo strutturale l'elevazione dell'indennità per il mese di congedo parentale introdotto dalla L. 213/2023 dal 60% all'80% della retribuzione e disponendo l'elevazione dell'indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% all'80% della retribuzione, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino, in alternativa tra i genitori.

Ai sensi del successivo comma 218 dello stesso articolo 1, le predette elevazioni dell'indennità di congedo parentale trovano applicazione *“rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024”*.

Per quanto concerne la decorrenza delle nuove disposizioni, si precisa che le modifiche introdotte dal novellato art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 riguardano esclusivamente i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente:

- al 31 dicembre 2023, per il diritto all'indennità maggiorata dal 60% all'80% per l'ulteriore mese (2° mese) introdotto dalla legge 213 /2023 (legge di Bilancio 2024);
- al 31 dicembre 2024, per il diritto all'indennità maggiorata dal 30% all'80% per l'ulteriore mese (3° mese) introdotto dalla legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025).

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane

Come già anticipato, l'elevazione dell'indennità è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) e, in ogni caso, successivamente alla fruizione dei primi trenta giorni di congedo retribuiti al 100% che è possibile, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, fino al 12° anno di età del minore. Il beneficio contrattuale della retribuzione per intero dei primi trenta giorni di congedo assorbe di fatto il primo mese di congedo all'80%, introdotto dalla legge di Bilancio 2023 (cfr. nota PG/2024/0182561 del 10/04/2024).

Di seguito, la tabella dei giustificativi relativi alla imputazione delle assenze riconducibili alla fruizione dei congedi parentali:

Codice	Descrizione	Riferimento normativo	
AAF	CONG_PARENT_GIORNI 100%	Art. 45, comma 3, CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022	Congedo parentale a giorni retribuito al 100% (figli 0-12 anni)
AAFH	CONG_PARENT_ORE 100%	Art. 45, commi 3 e 8, CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022	Congedo parentale su base oraria retribuito al 100% (figli 0-12 anni)
MAF	CONG_PARENT_30%	Art. 34, comma 1, D.lgs. n. 151/2001	Congedo parentale non trasferibile madre/padre a giorni retribuito al 30% (figli 0-12 anni)
MAFH	CONG_PARENT_ORE_30%	Art. 45, comma 8, CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 – Art. 34, comma 1, D.lgs. n. 151/2001	Congedo parentale non trasferibile madre/padre su base oraria retribuito al 30% (figli 0-12 anni)
AFA	CONG_PAR_GIORN_ALT_30%	Art. 34, comma 1, D.lgs. n. 151/2001	Congedo parentale madre/padre in alternativa tra loro a giorni retribuito al 30% (figli 0-12 anni)
AFAH	CONG_PAR_ORE_ALT_30%	Art. 45, comma 8, CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 – Art. 34, comma 1, D.lgs. n. 151/2001	Congedo parentale madre/padre in alternativa tra loro su base oraria retribuito al 30% (figli 0-12 anni)
AFS	CONG_PAR_GIORNI_S_30%	Art. 34, comma 1, D.lgs. n. 151/2001	Congedo parentale genitore solo a giorni retribuito al 30% (figli 0-12 anni)
AFSH	CONG_PAR_ORE_S_30%	Art. 45, comma 8, CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 - Art. 34, comma 1, D.lgs. n. 151/2001	Congedo parentale genitore solo su base oraria retribuito al 30% (figli 0-12 anni)
MF0	CONG_PARENT_SA	Art. 34, comma 3, D.lgs. n. 151/2001	Congedo parentale a giorni non retribuito (figli 0-12 anni)
MF0H	CONG_PARENT_ORE_SA	Art. 45, comma 8, CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 - Art. 34, comma 3, D.lgs. n. 151/2001	Congedo parentale su base oraria non retribuito (figli 0-12 anni)
CRI	CONG PAR_GIORNI_REDD_30%	Art. 34, comma 3, D.lgs. n. 151/2001	Congedo parentale a giorni retribuito al 30% in presenza di particolari condizioni reddituali (figli 0-12 anni)
CRIH	CONG PAR_ORE_REDD_30%	Art. 45, comma 8, CCNL Comparto Funzioni Locali del	Congedo parentale su base oraria retribuito al 30% in presenza di

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane

		16/11/2022 - Art. 34, comma 3, D.lgs. 151/2001	particolari condizioni reddituali (figli 0-12 anni)
C80	CONG_PAR_GIORNI_80%	Art. 34, comma 1, D.lgs. 151/2001, come modificato dall'art. 1, comma 217, L.207/2024	Congedo parentale a giorni retribuito all'80% (figli 0-6 anni)
C80H	CONG_PARENT_ORE_80%	Art. 45, comma 8, CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 - Art. 34, comma 1, D.lgs. 151/2001, come modificato dall'art. 1, comma 217, L.207/2024	Congedo parentale su base oraria retribuito all'80% (figli 0-6 anni)

Tabella 1 - tabella causali congedi parentali

Ai fini della fruizione, anche frazionata, del congedo parentale, ai sensi delle richiamate disposizioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre inoltrano la relativa comunicazione, con l'indicazione della durata all'ufficio di appartenenza, che, previa verifica dei presupposti normativi, provvede alle relative registrazioni in SAP TM. Al fine di agevolare l'iter procedurale, si allega la modulistica utilizzabile.

I congedi per malattia del figlio sono disciplinati dagli artt. 47 e ss. del D.lgs. n. 151/2001.

L'art. 47, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 riconosce ad entrambi i genitori, alternativamente, il diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. In ordine al trattamento economico da corrispondere, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, i primi trenta giorni di congedo per malattia del figlio, fruibili successivamente al congedo per maternità o paternità e computati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero e spettano per ogni anno di vita del minore fino al terzo (cod. MF3). I periodi di congedo per malattia del figlio di età compresa tra zero e tre anni, successivi ai primi trenta giorni, non sono retribuiti (cod. MF1).

In conformità all'art. 47, comma 2, del D.lgs. n. 151/2001, *“Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni”* (cod. MF2).

I congedi per malattia del figlio spettano anche ai genitori adottivi ed affidatari:

- nei primi sei anni di vita del bambino, senza limiti temporali (art. 50, comma 2, del D.lgs. n. 151/2001 – cod. MF1); i trenta giorni retribuiti spettano per ogni anno di vita del bambino, fino al terzo anno, anche in caso di genitori adottivi o di affidatari (cod. MF3);
- fino al compimento dell'ottavo anno di età, ciascun genitore adottivo o affidatario, alternativamente ha il diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno (cod. MF2).

Se l'adozione o l'affidamento riguarda un minore di età compresa fra i sei e i dodici anni (all'atto dell'adozione o dell'affidamento), il congedo per la malattia del bambino può essere fruito entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare nella misura di cinque giorni lavorativi all'anno (art. 50, comma 3, D.lgs. n. 151/2001 – cod. MFA).

Di seguito, la tabella dei giustificativi relativi alla imputazione delle assenze riconducibili alla fruizione dei congedi per malattia del figlio:

Codice	Descrizione	Riferimento normativo	
MF3	MAL.FIGLIO RETRIBUITA	Art. 45, comma 4, CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022	Congedi retribuiti per malattia figlio 0-3 anni: trenta giorni per ciascun anno,



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane

			computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita
MF1	MAL.FIGL.3 ANNI S.A	Art. 47, comma 1, D.lgs. n. 151/2001 – Art. 50, comma 2, D.lgs. n. 151/2001	Congedi non retribuiti per malattia figlio 0-3 anni: periodi ulteriori rispetto ai primi 30 giorni di permesso retribuito (in caso di affido o adozione, il range di età è 0-6 anni)
MF2	MAL.FIGL.3-8 ANNI S.A	Art. 47, comma 2, D.lgs. n. 151/2001 – Art. 50, comma 2, D.lgs. n. 151/2001	Congedi non retribuiti per malattia figlio 3-8 anni: cinque giorni lavorativi all'anno (in caso di affido o adozione, il range di età è 6-8 anni)
MFA	MAL_FIGLIO_AFF_ADO	Art. 50, comma 3, D.lgs. n. 151/2001	Congedi non retribuiti per malattia figlio 6-12 anni: cinque giorni lavorativi all'anno fruibili nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare

Tabella 2 - tabella causali congedi per malattia figlio

Come già rappresentato con nota PG/2024/0420512 del 10/09/2024, il sistema di rilevazione delle presenze SAP Time Management invia in automatico i dati di rilevazione delle presenze al sistema in uso per le elaborazioni stipendiali e, pertanto, i giustificativi di assenza inseriti generano automaticamente, laddove previsto, i relativi effetti retributivi.

In caso di dubbi operativi in ordine agli istituti contrattuali in questione, potrà essere inviata apposita richiesta di chiarimenti all'indirizzo mail stato.giuridico@regione.campania.it

La Dirigente della UOS 201.02.01
dott. ssa Rossana De Maio

Il Direttore Generale
dott.ssa Maria Messina